




*La Redazione dell'atto di appello
Avvocati e Giudici a confronto*

Salvatore Laganà
Presidente della II Sez. Civile
Corte di Appello di Venezia

Venezia, 30 novembre 2018

- 
- Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 5 Luglio 2017, è intervenuto in materia di esame preliminare delle impugnazioni modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti
 - Con successiva delibera del 20 giugno 2018 il CSM ha dato attuazione a tale delibera, approvando delle linee guida ed autorizzando il Vice Presidente a stipulare un protocollo con il Consiglio Nazionale Forense

Il Protocollo CSM /CNF

- Il protocollo è stato stipulato in data 19 luglio 2018 e sono state redatte, in linea con l'elaborazione di una commissione mista formata da Presidenti di Corti di Appello e da Avvocati Consiglieri del C.N.F., le prime linee guida soprattutto per la redazione delle sentenze di materia di appello a cui necessariamente corrisponde una diversa tecnica di redazione dell'atto di appello

Le ragioni del Protocollo

- Il Legislatore in tempi recenti è intervenuto con modifiche normative in materia di processo di appello che, ispirate all'obiettivo di aumentarne il grado di efficienza, hanno inciso sul suo tessuto, sollecitando un ripensamento dell'organizzazione del lavoro nelle corti d'appello, con ricadute anche sulle tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti.

Le ragioni del Protocollo

- meritano di essere ricordate
- l'espressa previsione di un giudizio 'abbreviato' d'appello, secondo il modello dell'art. 281 *sexies* c.p.c., mediante discussione orale alla prima udienza di trattazione (art. 351 u.c. c.p.c.) o a una udienza successiva (art. 352 u.c. c.p.c.);
- la previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta (artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c.);
- la riformulazione dell'art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi di gravame;
- la modifica dell'art. 345 c.p.c. in tema di mezzi istruttori.

Le ragioni del Protocollo

- Il codice di rito valorizza, inoltre, l'importanza della sinteticità degli atti e della specificità del loro contenuto, sottolineando gli immediati benefici che da ciò derivano per la certezza del diritto e la garanzia del diritto di difesa.
- Si vedano gli artt. 132, c. 1, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., che, nell'enunciare il contenuto della sentenza, indicano tra i suoi elementi quello della “*concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*”,
- nonché l'art. 134 c.p.c. che, con riferimento all'ordinanza, prevede che essa sia “*succintamente motivata*”.

Le ragioni del Protocollo

- può evincersi la centralità che il tema della sinteticità e analiticità degli atti, tanto del giudice quanto delle parti, ha assunto in ogni ramo dell'ordinamento. (cfr. la circolare del Presidente del Consiglio di Stato)
- È indubbio che si tratti di un elemento strettamente funzionale alla garanzia di principi di rilevanza costituzionale e comunitaria, tra cui quelli della certezza del diritto, della ragionevole durata del processo, dell'effettiva tutela del diritto di difesa e, più in generale, dell'efficiente amministrazione della giustizia.

L'obbligo di motivazione

- Va premesso, in primo luogo, che la tecnica di redazione dell'atto di appello non può essere trattata in maniera svincolata da quella di redazione della sentenza di primo grado e da quella di redazione della sentenza di appello.
- Vi è una circolarità tra le modalità di redazione dei tre atti: tanto più è strutturata secondo precisi canoni motivazionali la sentenza di 1° grado tanto più sarà agevole redigere un atto di impugnazione che risponda alle previsioni di legge e del protocollo e sarà facilitato il compito del giudice dell'impugnazione di stesura di una sentenza che risponda ai canoni di sinteticità, esaustività, chiarezza e agilità di lettura, con semplificazione dell'attività relativa alla redazione di un eventuale ricorso per cassazione .

L'obbligo di motivazione

- Nel sistema costituzionale l'enunciazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6) rappresenta il corollario di altri principi anch'essi contenuti nella nostra Carta fondamentale: il principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma 2) e la generalizzazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 7) affidato alla Corte di Cassazione .

L'obbligo di motivazione

- La motivazione del provvedimento giudiziale assolve ad un'altra funzione fondamentale: consentire al difensore di strutturare l'atto d'impugnazione, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
- Tale norma mette in rilievo la stretta connessione che lega l'enunciazione dei capi o punti della decisione impugnata con le domande e con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le stesse.
- Appare infine evidente che l'onere di specificità, posto a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

L'obbligo di motivazione

- A sua volta, all'onere di specificità dell'atto di appello corrisponde un obbligo di completezza e di specificità della «risposta», costituita dalla sentenza di appello che deve necessariamente dar conto dei motivi esposti di critica alla sentenza di primo grado, delle eccezioni formulate dalla parte appellata e delle domande formulate in caso di appello incidentale ed esporre le ragioni – di diritto e di fatto – in base alle quali ritiene fondate o meno dapprima le eccezioni e successivamente le doglianze formulate nel merito e quelle oggetto di domande riconvenzionali

L'obbligo di motivazione

- Completezza e specificità della risposta non presuppongono che l'estensore della sentenza debba seguire pedissequamente l'ordine dei motivi esposti o debba necessariamente rispondere agli stessi capo per capo.
- A tale proposito ritengo che la tecnica redazionale della sentenza di appello, pur dovendo rispondere a determinati schemi stilistici che facilitino la lettura, la comprensione dell'iter motivazionale seguito e la redazione dell'eventuale ricorso in cassazione, debba necessariamente avere una sua flessibilità anche in funzione della natura e della stesura della pronuncia di primo grado e delle caratteristiche dell'atto di appello. Il modello è certamente molto utile ma non può ingabbiare le tecniche redazionali oltre certi limiti ed a scapito della completezza e del necessario approfondimento, specie quando l'attività ermeneutica in fattispecie di particolare complessità richieda un articolato ragionamento.

L'obbligo di motivazione

- A tale proposito:
- Appare necessario esaminare preliminarmente le eccezioni di carattere processuale o sostanziale che possono in tutto o in parte risolvere la controversia senza necessariamente entrare nel merito;
- l'ordine dei motivi esposti non deve necessariamente vincolare il giudice di appello posto che l'iter argomentativo può esigere una diversa distribuzione dell'analisi motivazionale anche perché l'esposizione di determinati principi o la risoluzione di specifiche questioni può agevolare la decisione di altri motivi logicamente subordinati o da queste dipendenti e può addirittura essere risolutiva dell'intera controversia (p.es. l'affermazione del maturarsi della prescrizione o di un termine decadenziale che non rende necessario l'esame di altri motivi nel merito).

L'obbligo di motivazione – Il principio della «ragione più liquida»

- Con l'ultima considerazione si intendeva far riferimento al c.d. **«principio della ragione più liquida»**.
- Ha affermato la giurisprudenza della S.C. *«In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»* cfr., da ultimo, Cass. 11 maggio 2018 n. 11458.
- In applicazione del medesimo principio è stato ritenuto, in caso di motivazioni aggiuntive e concorrenti che *«Ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse - consentito in applicazione del principio della "ragione più liquida" - rende irrilevante l'esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile»* cfr. Cass. 21 giugno 2017 n. 15350.

L'obbligo di motivazione

- Sempre con riferimento alla corrispondenza tra atto di appello e sentenza va rimarcato che per ragioni di economia processuale più motivi possono essere esaminati congiuntamente sia nel caso in cui, come di non di rado avviene, si tratti in realtà del medesimo motivo, reiterato più volte con riferimento a diverse sfaccettature del medesimo problema, che in quello in cui trattasi di motivi strettamente connessi nel senso che la risoluzione di una questione di diritto o di fatto concernente uno dei motivi possa incidere direttamente anche su gli altri.

L'esame preliminare degli atti

- La redazione dell'atto di appello secondo i principi che sono stati in precedenza accennati e secondo gli schemi di cui si parlerà in seguito ha una diretta refluenza sulla definizione di nuove prassi organizzative più efficienti, basate essenzialmente sullo studio preliminare delle cause sul ruolo di ciascun consigliere, al fine della migliore gestione del ruolo e del più rapido ed efficace modulo definitorio per ciascuna di dette cause.

L'esame preliminare degli atti

- L'esame preliminare assolve a un ruolo cardine per l'intero processo e per una sua celere definizione, consentendo di individuare preventivamente le impugnazioni potenzialmente inammissibili (artt. 348*bis* e 342 c.p.c.) o definibili con il c.d. "rito abbreviato" (art. 281*sexies* c.p.c.). Tale esame preliminare consente a ciascun giudice di redigere uno schema sintetico della vicenda processuale, che viene trascritto su supporto informatico e condiviso con il Collegio, tramite apposito archivio telematico (funzione già esistente in *Consolle*). Certamente un atto di appello telematico con una comparsa di risposta parimenti inserita nel PCT agevola, piuttosto che il supporto cartaceo, la redazione di tale schema.

La redazione degli atti difensivi

- In un contesto quale quello descritto, volto al conseguimento della maggiore efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio, appare opportuno il suggerimento (senza entrare nel merito delle scelte difensive) dell'adozione di criteri di redazione degli atti che consentano una loro più agevole fruibile lettura, con particolare considerazione delle diverse modalità di lavoro determinate dal processo civile telematico, che presuppongo una forma di accesso agli atti del tutto diversa da quella del tradizionale approccio cartaceo.

La redazione degli atti difensivi

- A tale proposito, il summenzionato protocollo tra CSM E CNF ha suggerito che i difensori nella redazione dell'atto di appello provvedano all'utilizzo:
- 1) di un indice generale;
- 2) di prospetti di sintesi relativi quanto meno ai singoli motivi di gravame,
- 3) della numerazione e della titolazione dei paragrafi;
- 4) della numerazione e della titolazione dei documenti;
- 5) della distinzione grafica e spaziale (anche con l'utilizzo di note) tra testo dell'atto e richiami extra testuali.

La redazione degli atti difensivi

- E' stata suggerita, in particolare, l'adozione di criteri di redazione degli atti che, senza entrare naturalmente nel merito delle scelte difensive, consentano la loro più agevole e fruibile lettura anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità. Trattasi di quella «circularità» tra sentenza di primo grado, atto di appello e sentenza di secondo grado cui si accennava in precedenza e che costituisce l'effetto virtuoso cui tende il protocollo.

La redazione degli atti difensivi

- Nulla dicono sia il protocollo che le circolari del CSM sull'esposizione del fatto, sia con riferimento all'atto di appello che alla sentenza. Ritengo, facendomi portavoce anche del parere di molti colleghi consiglieri, che una pur sintetica esposizione del fatto, sia opportuna nell'atto di appello, tenuto anche conto che non sempre nella sentenza di primo grado si rinviene un'analogha ricostruzione. Va sottolineata, ancora, l'opportunità che la ricostruzione sia la più asettica possibile, con astensione da commenti più o meno negativi sul fatto e sull'attività difensiva di controparte che – se proprio necessari – potranno trovare la loro sede nell'esposizione dei motivi. Non appare necessaria una ricostruzione del fatto in comparsa di costituzione, eccettuato il caso in cui non si voglia contestare quella avversaria o si vogliano aggiungere degli elementi omessi da controparte.

La redazione degli atti difensivi

- Per quanto riguarda la esposizione dei motivi, appare opportuno:
- Enunciare il singolo motivo di gravame in un titolo, corredato da numerazione, che sintetizzi le ragioni per le quali si ritiene erronea la sentenza impugnata;
- Riportare le parti della sentenza impugnata che si ritengono erronee e che sono correlate al motivo di gravame;
- esporre in maniera chiara e sintetica, anche con l'utilizzo di sottoparagrafi, le ragioni in base alle quali la motivazione del giudice di prime cure sia ritenuta erronea nella valutazione in fatto o viziata da violazione di legge;

La redazione degli atti difensivi

- Nel primo caso (erroneità nella valutazione dei fatti) è opportuno far riferimento ai documenti (richiamandoli o riportandoli nelle parti salienti in nota) o alle prove assunte in primo grado: anche in tal caso è possibile trascrivere le deposizioni testimoniali che si ritiene siano state erroneamente interpretate, che si ritiene che siano oggettivamente o soggettivamente non credibili, enunciandone le ragioni, o che siano in contrasto con altre, comparandole ed evidenziando le ragioni di prevalenza di quelle conformi alla tesi dell'appellante; anche la critica all'eventuale relazione di consulenza tecnica di ufficio deve essere specifica, rammentando che per giurisprudenza costante non possono essere rivolte osservazioni alla CTU che non siano state avanzate in sede di invio della bozza preliminare.

La redazione degli atti difensivi

- Nel secondo caso (violazione o errata interpretazione di norme di legge), oltre alla diversa interpretazione propugnata dall'appellante può certamente essere fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità o di merito che si ritiene sia conforme alle proprie tesi. Non occorrono citazioni sovrabbondanti, specie in caso di giurisprudenza conforme, e può suggerirsi, per non appesantire eccessivamente il testo, di riportare in note le massime.

La redazione degli atti difensivi

- Può accadere che il giudice di prime cure non abbia motivato su alcuni degli aspetti della domanda fatti valere in primo grado, sia per l'applicazione del principio della ragione più liquida sia perché non abbia ritenuto oggettivamente di trattarli, con un rigetto implicito. In tal caso è necessario riproporli con i motivi di appello, evidenziando che gli stessi non sono stati affrontati dalla sentenza impugnata.

La redazione degli atti difensivi

- Va ricordato, a tale proposito, il divieto di domande nuove di cui all'art. 345 c.p.c., sanzionato con la inammissibilità anche di ufficio.
- A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto:
«Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le questioni sollevate dall'ente impositore, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulate dal contribuente, comportassero la modifica della domanda così come originariamente prospettata nella cartella di pagamento prodromica all'impugnata ingiunzione).» (cfr. Cass. 27.9.2018 n. 23415).
- E' necessario, pertanto, verificare la corrispondenza tra le conclusioni formulate in primo grado e quelle proposte in sede di appello.
-

La redazione degli atti difensivi

- Va però anche ritenuto che *«la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela.»* (cfr. Cass. 9333/2016);

La redazione degli atti difensivi

- Per quanto riguarda la **comparsa di costituzione** valgono dal punto di vista stilistico molte delle considerazioni già svolte con riferimento all'atto di appello.
- Va rammentata la sequenza logica tra eccezioni procedurali di improcedibilità o inammissibilità ex artt. 342, 348 e 348 bis c.p.c. e le confutazioni in merito dei motivi di appello che è opportuno siano articolate specificamente e per paragrafi separati, richiamandosi a ciascuno dei motivi di gravame esposti nell'atto di citazione.

La redazione degli atti difensivi

- Va ricordato, anche in tal caso, il divieto di eccezioni nuove che non siano rilevabili anche di ufficio, sanzionato con la inammissibilità dall'art. 345, comma 2°, cp.c. ; deve precisarsi, comunque, che *«Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio», e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie". (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva esaminato in appello le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante nei confronti delle riserve formulate dall'appaltatore sulla base di una diversa interpretazione di una clausola del contratto di appalto). (cfr. Cass. 20 marzo 2017 n. 7107)*
- Anche in tal caso appare necessario controllare la corrispondenza con le conclusioni formulate in primo grado.

La redazione degli atti difensivi

- **L'appello incidentale** deve essere specificamente enunciato e va precisato se trattasi di appello incidentale puro e semplice, sul quale il giudice di appello dovrà in ogni caso pronunciarsi, o di appello incidentale condizionato all'accoglimento di uno o più capi dell'appello principale, in relazione al quale, in caso di rigetto dell'appello principale, il giudice di secondo grado sarà esentato dal pronunciarsi;
- Chi propone appello incidentale dovrà naturalmente verificare la corrispondenza di tale forma di appello con le domande formulate in primo grado, sia che in tale grado rivestisse la qualità di attore che quella di convenuto.

La redazione degli atti difensivi

- Sempre in tema di appello incidentale, va rammentato: *«In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c..» (cfr. la recentissima Cass. 28 agosto 2018 n. 21264)*
-

La redazione degli atti difensivi

- Va ancora ricordato che *«In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.»* **Cass 9 agosto 2018 n. 20690**
- Diverso è il caso delle domande ritenute assorbite: *«La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo.»* . **SS.UU. 25 maggio 2018 n. 13195**
-

La redazione degli atti difensivi

- Quanto alle **richieste istruttorie** non accolte in primo grado e reiterate in appello, le stesse devono essere oggetto di un apposito capo sia in sede di appello principale che incidentale, che riproponga le medesime richieste;
- Va ricordato che *«Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado.»* **Cass. 22 gennaio 2018 n. 1532**
- Le medesime considerazioni valgono per l'appellato che non potrà semplicemente reiterate in comparsa di costituzione ma dovrà farne domanda specifica attraverso le forme dell'appello incidentale.
- Sono naturalmente inammissibili nuove conclusioni istruttorie (cfr. Cass. 18 aprile 2017 n. 1864)

La redazione degli atti difensivi

- Un rilievo specifico va fatto per le **comparse conclusionali**.
- E' invalsa la prassi di redigerle mediante la tecnica del «copia ed incolla», riproducendo in sede di conclusionale sostanzialmente il medesimo atto di appello o la comparsa di costituzione, con la conseguenza che sempre minore attenzione viene prestata a tali atti dal giudice di appello che, dopo aver studiato gli atti introduttivi e quelle di risposta, considera poco altri atti che siano meramente ripetitivi di quelli precedenti.
- E' necessario, invece, che la comparsa conclusionale prenda specifica posizione sugli atti difensivi avversari e costituisca uno strumento di confutazione che introduca argomenti di critica rispetto a quelli utilizzati dalla controparte.
- Non appare, invece, necessaria, a pena di un insostenibile appesantimento dell'atto reiterare l'esposizione del fatto o esporre in via meramente ripetitiva le argomentazioni già oggetto dei rispettivi atti introduttivi o difensivi.

La redazione degli atti difensivi

Le medesime considerazioni valgono per le **memorie di replica.**

Chi opera in appello non può non constatare che anche in tal caso spesso vengono reiterate le argomentazioni esposte nell'atto introduttivo o difensivo e ripetute in comparsa conclusione.

In realtà la memoria di replica va sfruttata come l'ultimo atto deputato a far prevalere la propria tesi, diretta a confutare la tesi avversaria senza che vi sia spazio per ulteriori repliche. Si tratta della c.d. «ultima cartuccia», che non va sparata a vuoto e che non di rado è essenziale, specie in casi dubbi, ad indirizzare la decisione del giudice.

La redazione degli atti difensivi

- Infine, alcuni consigli meramente stilistici:
- La natura dell'atto va evidenziata sin dal titolo: se si ritiene di proporre appello incidentale, il titolo dell'atto deve enunciarlo ed il giudice non deve scoprirlo solo arrivando alla fine della lettura dell'atto;
- Ugualmente, se si ritiene di proporre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la richiesta va evidenziata nell'intestazione, non essendo sufficiente che sia proposta in sede di conclusioni, ed in ogni caso vanno specificamente indicate le ragioni che costituiscono il *periculum in mora* e che vengono poste a fondamento dell'inibitoria.

La redazione degli atti difensivi

- I documenti che si intende inserire nel corpo dell'atto, mediante procedura di scansione, come talvolta avviene, devono essere prodotti in primo grado e la parte deve fare espresso riferimento al numero di produzione, e ciò al fine di evitare una surrettizia introduzione di documenti nuovi in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; Se trattasi, invece, di documenti nuovi la parte che intende produrli deve specificamente indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.



Grazie per l'attenzione